

INFORMATIVA SICUREZZA SUL LAVORO E HACCP

PREGHIAMO DI CONSULTARE PERIODICAMENTE LA PAGINA DEL SITO RISERVATA ALLE INFORMATIVE INERENTI IL **COVID-19** [CLICCANDO QUI!](#)
E DI SEGUIRE GLI AGGIORNAMENTI TRAMITE FACEBOOK METTENDO “MI PIACE” ALLE NOSTRA PAGINA [professionistisicurezza](#)

ULTIMI INSERIMENTI CLICCA SUL TESTO PER APRIRE IL LINK:

- [Aggiornamento normativo in materia di sicurezza antincendio](#)
- [Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 -2023](#)
- [Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico \(a.s. 2022 -2023\)](#)

Per maggiori dettagli ed informazioni rimandiamo a visitare i siti istituzionali.

www.governo.it - www.poliziadistato.it - www.protezionecivile.gov.it - www.inail.it

SOMMARIO

- 1. PREVENZIONE INCENDI E DM 2 SETTEMBRE e 3 SETTEMBRE 2021: QUALI SONO LE NOVITÀ?**
- 2. BANDI E FINANZIAMENTI**
- 3. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA**

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 04 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 11 OTTOBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO INCENDIO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 13 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 18 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI DPI III CAT PER LAVORI IN QUOTA	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 10 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI TRABATELLI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 10 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 09 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RLS (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)	DIPENDENTI	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI DI LAVORO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	DATORI DI LAVORO	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI	DIPENDENTI	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI	DIPENDENTI	DAL 17 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

- 4. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI**
- 5. OFFERTA DEL MESE DAL SITO www.sicurezza subito.it**

1. PREVENZIONE INCENDI E DM 2 SETTEMBRE e 3 SETTEMBRE 2021: QUALI SONO LE NOVITÀ?

Il 25 settembre è entrato in vigore del DM 1 settembre 2021 sui criteri per il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio. Le novità, i tecnici manutentori, la circolare n. 14804 e le proroghe.

Con i seguenti DMI

[Decreto del Ministero dell'Interno 1 settembre 2021](#) (cosiddetto "decreto Controlli")

[Decreto del Ministero dell'Interno 2 settembre 2021](#) (c.d. "decreto GSA")

[Decreto del Ministero dell'Interno 3 settembre 2021](#) (c.d. "decreto Minicode")

si arriva al "definitivo superamento" del [Decreto Ministeriale 10 marzo 1998](#), "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

Superamento che dipende anche dalla **abrogazione del DM del 1998** che avviene gradualmente con l'entrata in vigore dei singoli decreti:

- **DM 1 settembre 2021** (entrata in vigore prevista **25 settembre 2022**): abrogazione di:
 - art. 3, comma 1, lettera e)
 - art. 4
 - allegato VI
- **DM 2 settembre 2021** (entrata in vigore prevista **4 ottobre 2022**): abrogazione di:
 - art. 3, comma 1, lettera f)
 - artt. 5, 6 e 7
- **DM 3 settembre 2022** (entrata in vigore prevista **29 ottobre 2022**): abrogazione dell'intero DM 10 marzo 1998.

In particolare cosa prevede il DM 3/9/2021

Il DM 3 settembre 2021 entrerà ufficialmente in vigore a distanza di un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ovvero a partire dal **29 ottobre 2022**.

Tale decreto disciplina i criteri generali semplificati di **progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio** per luoghi di lavoro a **basso rischio** di incendio.

Quali sono le attività a basso rischio di incendio?

Come indicato all'interno dell'Allegato I del DM 3 settembre 2021, sono considerati come "a basso rischio di incendio" i luoghi di lavoro ubicati in attività non ricomprese nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011 e non dotate di specifica R.T.V. (Regola Tecnica Verticale), aventi tutti i requisiti sotto elencati:

- **affollamento complessivo non superiore a 100 occupanti** (tenendo conto anche di eventuali soggetti esterni all'attività quali: visitatori, clienti, manutentori, ecc.);
- **superficie lorda non superiore a 1.000 m²**;
- **piani dell'edificio situati ad una quota compresa tra i -5 metri e i 24 metri**;
- **non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative** (in linea generale, con carico d'incendio inferiore a 900 MJ/m²);
- **non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative**;
- **non si effettuano lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio.

Come effettuare la valutazione del rischio di incendio nei luoghi di lavoro a basso rischio?

Ai sensi dell'art. 2 del DM 3 settembre 2021, la **valutazione del rischio di incendio** deve essere complementare e coerente con la valutazione del rischio di esplosione e costituisce una parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, previsto ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 81/2008.

L'Allegato I del DM 3 settembre 2021 specifica che gli "elementi minimi" da considerare all'interno della valutazione del rischio di incendio sono:

- individuazione dei **pericoli** di incendio (sorgenti di innesco, presenza di materiali o sostanze combustibili e/o infiammabili, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
- descrizione del **contesto** e dell'**ambiente** nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione del **numero** e della **tipologia** degli **occupanti** esposti al rischio di incendio;
- individuazione dei **beni esposti** al rischio di incendio;
- **valutazione qualitativa o quantitativa** delle **conseguenze** dell'incendio sugli occupanti;
- **individuazione delle misure di prevenzione e protezione** che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

SI RENDE PER TANTO NECESSARIO PROVVEDERE AD UN AGGIORNAMENTO DEL PROPRIO D.V.R. E DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO AZIENDALE, SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO PER RICEVERE UN PREVENTIVO DI SPESA

Quali strategie antincendio adottare nei luoghi a basso rischio di incendio?

Per tutte le attività a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio devono rispondere ai requisiti indicati nell'**allegato 1** del DM 03 settembre 2021 o in modo facoltativo, ai criteri più stringenti del DM 03/08/2015.

Di seguito si riassumono le principali misure antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio indicati nell'allegato 1 del DM 03 settembre 2021.

Compartimentazione

In relazione a quanto emerge dalla valutazione del rischio incendio può rendersi necessaria l'adozione delle seguenti misure:

- **verso altre attività**, il luogo di lavoro può essere inserito in un **compartimento antincendio distinto** o può essere interposto **spazio scoperto**;
- **all'interno del luogo di lavoro**, la volumetria dell'opera da costruzione contenente lo stesso può essere **suddivisa in compartimenti antincendio** o può essere interposto **spazio scoperto** tra ambiti dello stesso luogo di lavoro.

Se necessarie, tali misure dovranno essere adottate allo scopo di limitare la propagazione di un incendio.

Affollamento massimo

Per ogni locale di lavoro, l'affollamento massimo deve essere calcolato moltiplicando la superficie lorda del locale per una densità di affollamento pari a **0,7 persone/m²**. Sulla base dell'affollamento massimo stabilito, il datore di lavoro progetta il sistema di esodo.

Posizionamento e tipologia estintori

Il nuovo decreto prevede che negli ambienti di lavoro a basso rischio incendio siano introdotti **estintori** in numero tale da permettere di raggiungere il più prossimo percorrendo al massimo **30 metri** da qualunque posizione. Gli estintori devono essere sempre disponibili in modo da garantirne un uso immediato. Per tale ragione, è fondamentale collocarli:

- in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi di esodo, in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
- in prossimità di eventuali reparti o aree a rischio specifico (es. depositi, archivi, ecc.).

La tipologia degli estintori da introdurre varia a seconda delle classi di incendio prevedibili in azienda. La dotazione minima prevede estintori di capacità minima non inferiore a **13A** e carica minima non inferiore a **6 kg o 6 litri**.

Qualora in azienda fossero stoccati o lavorati **liquidi infiammabili** o non si possa escludere un incendio di **classe B** (fuochi da liquidi), gli estintori introdotti per il principio di incendio di classe A dovranno avere anche una capacità minima non inferiore a **89B**.

Qualora sia previsto l'impiego di estintori su **impianti o apparecchiature elettriche in tensione**, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto, conformi alla norma EN 3-7.

Infine, possono essere introdotti altre tipologie di estintori, qualora dovesse emergere la necessità dalla valutazione del rischio di incendio (ad es. estintori idonei alla classe F per incendi su metalli combustibili, quali calcio, magnesio, potassio, ecc.).

Sistema di esodo

Il DM 03 settembre 2021 stabilisce i seguenti requisiti per assicurare che, in caso di incendio, gli occupanti del luogo di lavoro possano raggiungere un luogo sicuro:

- superfici e pavimenti: tutte le superfici di calpestio delle vie di esodo devono essere **antisdrucchiolevoli** e devono essere **prive di avvallamenti e/o sporgenze pericolose**, in modo da rendere sicuro il movimento ed il passaggio degli occupanti;
- porte lungo le vie di esodo: tutte le porte installate lungo le vie di esodo devono **essere facilmente identificabili ed apribili** da parte di tutti i lavoratori. Se l'attività risulta essere **aperta al pubblico**, tutte le porte ad apertura manuale poste lungo le vie di esodo impiegate da **più di 25 occupanti** devono obbligatoriamente **aprirsi nel senso dell'esodo** e devono essere dotate di dispositivo di apertura UNI EN 1125 (maniglione antipánico, *ndr*) o sistema equivalente;
- vie di esodo: in linea generale, devono essere previste almeno **due vie di esodo indipendenti**. Al fine di limitare il tempo necessario agli occupanti per abbandonare i locali, almeno una delle lunghezze d'esodo determinate da qualsiasi punto dell'azienda deve avere **lunghezza pari o inferiore a 60 metri**;
- corridoi ciechi: in deroga al punto precedente, è ammessa **un'unica via di esodo** nel caso di **corridoi ciechi** (porzioni di vie di esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione, *ndr*) a patto che abbiano una **lunghezza massima di 30 metri**. Tale lunghezza può essere al massimo di 45 metri nel caso in cui sia presente un impianto di rivelazione allarme incendi e l'altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco sia pari o superiore a 5 metri;
- larghezza: le vie di esodo devono avere una **larghezza minima di 90 cm**. Tale larghezza può scendere a:
 - 80 cm nei varchi;
 - 70 cm nei varchi dei locali che prevedono un affollamento massimo di 10 occupanti;
 - 60 cm nei varchi dei locali con presenza di personale specificatamente formato o dove è prevista la presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti (es. locali di servizio, piccoli depositi, ecc.);
- altezza: le vie di esodo devono avere un'altezza minima di **2 metri**. Sono ammesse altezze minori solamente in determinate circostanze (ad es., reparti ove vi sia l'esclusiva presenza di personale specificatamente formato, reparti dove è prevista la presenza occasionale e di breve durata di un numero limitato di occupanti, ecc.);
- segnaletica e illuminazione di sicurezza: le vie di esodo, i luoghi sicuri, ecc. devono essere riconosciuti facilmente mediante l'installazione di apposita **segnaletica di sicurezza** e lungo le vie di esodo deve essere presente l'impianto di **illuminazione di sicurezza**.

Rivelazione ed allarme

Nelle aziende a basso rischio incendio non è obbligatoria l'installazione di un impianto di rivelazione allarme incendi, è sufficiente codificare idonee **procedure interne di emergenza**. Tali procedure hanno lo scopo di garantire un rapido e sicuro allertamento di tutti gli occupati in caso di incendio e di mettere in sicurezza tutti gli impianti tecnologici presenti (es. chiusura della valvola di adduzione del gas, distacco dell'alimentazione elettrica, ecc.).

Controllo di fumi e calore

In caso di incendio, lo smaltimento di fumi e calore deve essere garantito attraverso la presenza di **aperture** che possono coincidere con gli infissi (porte, finestre, ecc.). Le modalità di apertura devono essere considerate nella **pianificazione di emergenza**.

Operatività antincendio

I soccorsi devono avere la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio ad una distanza pari o inferiore a 50 metri dagli accessi dell'attività. Laddove questo non fosse possibile si rende necessaria l'adozione di misure specifiche per i soccorritori per garantire una adeguata operatività antincendio.

Tali criteri devono essere applicati anche a tutte le attività a basso rischio già esistenti alla data di entrata in vigore del DM 03 settembre 2021?

Per tutte le aziende già esistenti prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (29 ottobre 2022), l'adeguamento ai nuovi criteri si renderà obbligatorio solamente in occasione di **modifiche al processo produttivo** o dell'**organizzazione del lavoro** significative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

L'INAIL ha pubblicato una linea guida per la progettazione degli ambienti di lavoro scaricabile tramite il link <https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-pubbl-progettazione-sicurezza-antincendio-luoghi-lavoro.pdf>

Cosa prevede il DM 2/9/2021

Piano di Emergenza e Esercitazione antincendio

Una delle principali novità riguarda i casi in cui scatta l'obbligo di predisporre il **Piano di emergenza**. Tale documento dovrà essere presente nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
- **luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori.**

A differenza di quanto previsto con il DM 10 marzo 1998, quindi, anche i luoghi aperti al pubblico in cui possono essere presenti più di 50 persone contemporaneamente, risultano soggetti al Piano di emergenza.

Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee **misure organizzative e gestionali** da attuare in caso di incendio, da riportare nel **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**.

Come già previsto con il DM 10 marzo 1998, tutte le aziende aventi l'obbligo di predisporre il Piano di emergenza devono effettuare, con cadenza **almeno annuale**, l'**esercitazione antincendio**. Il DM 02 settembre 2021 specifica che il datore di lavoro dovrà effettuare un'esercitazione aggiuntiva se:

- si adottano dei provvedimenti atti a risolvere gravi carenze emerse nel corso di precedenti esercitazioni;
- il numero dei lavoratori o l'affollamento dovesse subire un incremento significativo;
- si effettuano modifiche sostanziali al sistema di esodo.

Il DM 02 settembre 2021 stabilisce anche che in tutti gli edifici in cui coesistono più datori di lavoro è necessaria la **collaborazione** ed il **coordinamento** tra i soggetti occupanti l'edificio per la realizzazione delle esercitazioni antincendio. Inoltre, i Piani di emergenza delle singole aziende dovranno essere coordinati con quelli delle altre aziende presenti nello stesso edificio.

SI RENDE PER TANTO NECESSARIO PROVVEDERE AD UN AGGIORNAMENTO DEL PROPRIO PIANO DI EMERGENZA, SI PREGA DI CONTATTARE L'UFFICIO PER RICEVERE UN PREVENTIVO DI SPESA

Livelli di rischio incendio

Come previsto dall'Allegato III del DM 02 settembre 2021, cambiano le "denominazioni" dei livelli di rischio incendio delle aziende. In particolare:

- il rischio basso verrà rinominato "**livello 1**";
- il rischio medio verrà rinominato "**livello 2**";
- il rischio alto verrà rinominato "**livello 3**".

Rientreranno nelle attività di **livello 1** tutte quelle aziende in cui le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono una scarsa possibilità di sviluppo di focolai e dove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

Rientreranno nelle attività di **livello 2**:

- i luoghi di lavoro **soggetti al controllo da parte dei Vigili del Fuoco** (ai sensi dell'Allegato I del DPR 151/2011) che non rientrano nelle attività di livello 3;
- i **cantieri temporanei** e **mobili** ove si detengono ed **impiegano sostanze infiammabili** e si fa uso di **fiamme libere**, esclusi quelli interamente all'aperto.

Rientreranno nelle attività di **livello 3** tutte quelle attività specificatamente elencate nell'Allegato III, al punto 3.2.2, ad esempio:

- fabbriche e depositi di esplosivi;
- uffici con oltre 1000 persone presenti;
- alberghi con oltre 200 posti letto;
- stabilimenti e impianti che effettuano stoccaggio e/o trattamento di rifiuti (ad esclusione di rifiuti inerti).

Corsi di formazione addetti antincendio

A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di **livello 1** (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le **esercitazioni sull'uso degli estintori portatili**.

Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l'**aggiornamento** della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno **quinquennale**. Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell'entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato **entro 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi **più di 5 anni** dalla data di svolgimento dell'ultimo corso, l'obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento **entro 12 mesi** dall'entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell'Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro **6 mesi** dall'entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).

Infine, i corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio dovranno essere tenuti esclusivamente da **docenti in possesso dei requisiti** stabiliti dall'art. 6 del DM 02 settembre 2021.

2. **BANDI E FINANZIAMENTI** (per ulteriori informazioni lo studio vi metterà in contatto con professionisti del settore)

CONTRIBUTI IMPORT UCRAINA, RUSSIA, BIELORUSSIA

FINO A 1,5MLN€ FINANZIATI A TASSO ZERO E FINO A 400.000€ A FONDO PERDUTO per le società di capitali che:

- negli ultimi tre bilanci depositati, hanno realizzato un fatturato medio (anche in acquisto) estero pari ad almeno il 10% del fatturato totale
- nel triennio 2019-2021 hanno importato materie prime/semilavorati/prodotti finiti direttamente per il 5% (10% in maniera indiretta)
- Aver registrato nel triennio una quota media complessiva di almeno il 5% di approvvigionamenti dell'Impresa Richiedente dalle 3 aree vs B6 conto economico dell'impresa richiedente al netto dei beni di terzi destinati alla rivendita
- prevedono al termine dell'esercizio 2022 un aumento del costo medio unitario degli Approvvigionamenti (diretti ed indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e/o da geografie alternative di approvvigionamento, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021
- e/o avranno una riduzione dei quantitativi di Approvvigionamenti (diretti e/o indiretti) da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia, pari ad almeno il 20% rispetto alla media del triennio 2019 – 2021.

PRESENTAZIONE DOMANDE: SETTEMBRE

FORMAZIONE 4.0 - Nuove aliquote

Le nuove aliquote del credito d'imposta per la formazione 4.0 sono state incrementate:

- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- dal 40% al 50 % delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese.
- Per le grandi imprese il credito rimane al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.

Le attività formative riguarderanno i settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione, e **dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all'impresa, tra cui rientreranno anche i centri di competenza ad alta specializzazione e gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).**

A garanzia dell'effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo sono inoltre introdotti specifici parametri che vincoleranno l'erogazione del contributo agevolativo alla **certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori**, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0

VOUCHER 10.000€ PER PARTECIPAZIONE A FIERE

Contributo a fondo perduto (voucher), fino a copertura del 50 per cento delle spese sostenute e da sostenere per la partecipazione a fiere internazionali in Italia tra il 16/07/2022 e il 31/12/2022, per un importo massimo pari a 10 mila euro.

CLICK DAY: SETTEMBRE

BREVETTI +

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Luglio è stata rifinanziato con 30mln€ la misura Brevetti+, finalizzata all'acquisto di **servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto** in termini di redditività, produttività e sviluppo di mercato. Le agevolazioni prevedono un **contributo a fondo perduto fino a un massimo di 140.000 euro** che non può superare l'80% dei costi ammissibili.

L'incentivo può finanziare l'acquisto di servizi specialistici relativi a:

- industrializzazione e ingegnerizzazione
- organizzazione e sviluppo
- trasferimento tecnologico.

DATA DI APERTURA: 27/09/2022

DISEGNI +

Con decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 Luglio è stata rifinanziato con 14mln€ la misura Disegni+: oggetto dell'agevolazione è la **realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello** - singolo o di uno o più disegni/modelli appartenenti al medesimo deposito multiplo.

Il disegno/modello deve essere registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l'Ufficio dell'Unione europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO) o l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l'Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2020 e comunque in data antecedente la presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità.

Le agevolazioni sono concesse fino all'80% delle spese ammissibili entro l'importo massimo di euro 60.000,00 e nel rispetto degli importi massimi previsti per ciascuna tipologia di servizio specialistico esterno richiesto.

TIPOLOGIA DI SERVIZIO E IMPORTO MASSIMO AGEVOLAZIONE

Ricerca sull'utilizzo di materiali innovativi € 5.000,00

Realizzazione di prototipi € 13.000,00

Realizzazione di stampi € 35.000,00

Consulenza tecnica per la catena produttiva finalizzata alla messa in produzione del prodotto/disegno € 8.000,00

Consulenza tecnica per certificazioni di prodotto o di sostenibilità ambientale € 5.000,00

Consulenza specializzata nell'approccio al mercato (es. business plan, piano di marketing, analisi del mercato, progettazione layout grafici e testi per materiale di comunicazione offline e online) e per la valutazione tecnico-economica del disegno/modello € 8.000,00

Consulenza legale per la tutela da azioni di contraffazione € 2.500,00

DATA DI APERTURA: 11/10/2022**FONDO NUOVE COMPETENZE**

Si parla ancora della riapertura del Fondo Nuove competenze. Con il decreto del 10/06/2022 si introducono però alcune novità:

- non ci sarà più l'anticipo del 70%, ma solo del 40% a fronte di fidejussione
- altrimenti l'erogazione avverrà in un unica tranche a saldo delle attività

Mancano ancora informazioni sulla riapertura e le modalità di concessione del contributo.

Previsto a SETTEMBRE 2022**BANDO AGRIVOLTAICO**

Nuova opportunità in arrivo per le aziende del Settore agricolo ed agro-industriale per progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici (anche smaltimento amianto).

Fino al 70% a fondo perduto per investimenti fino a 500.000€.

Con successivo decreto verranno definiti i codici Ateco ammissibili e le modalità di presentazione della domanda.

**PER QUALSIASI INFORMAZIONE LO STUDIO VI METTERA' IN CONTATO CON
PROFESSIONISTI DEL SETTORE**

3. CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA

Organizzati in collaborazione con

Teknoform S.r.l.

Agenzia formativa

Certificata ISO 9001:2015

CORSO	DESTINATARI	DATE	SEDE
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DI AZIENDE DEL GRUPPO B-C E A	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 04 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 11 OTTOBRE	SOVIGLIANA - VINCI
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ADDETTI ANTINCENDIO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO INCENDIO	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 13 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RESPONSABILI E ADDETTI AD ATTIVITA' ALIMENTARI SEMPLICI E COMPLESSE	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 18 OTTOBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL MONTAGGIO, SMONTAGGIO E TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	DAL 03 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI DPI III CAT PER LAVORI IN QUOTA	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 10 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER ADDETTI ALL'UTILIZZO DI TRABATTELLI	DATORI DI LAVORO E/O DIPENDENTI	IL 10 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA SULLA SICUREZZA AZIENDALE PER LAVORATORI CON MANSIONI A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO E AGGIORNAMENTO	LAVORATORI	DAL 09 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RLS (RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA)	DIPENDENTI	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER RSPP DATORI DI LAVORO DI AZIENDE A BASSO, MEDIO E ALTO RISCHIO	DATORI DI LAVORO	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTI	DIPENDENTI	DAL 15 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER PREPOSTI	DIPENDENTI	DAL 17 NOVEMBRE	CASTELFRANCO DI SOTTO

Corsi in evidenza:

- **FORMAZIONE FINANZIATA:** per le aziende iscritte a **Fondi interprofessionali** sarà possibile presentare bandi o richiedere Voucher per finanziare la formazione obbligatoria e non obbligatoria del proprio personale.

Per informazioni o ricevere le circolari con prezzi ed orari relative ai corsi di formazione Vi preghiamo di contattarci ai recapiti sotto indicati:

Tel 0571/1962649 Fax 0571/1962652 – teknoform@teknoform.it

**IN PARTENZA LA FORMAZIONE GRATUITA
RISERVATA A COLORO CHE SONO ADERENTI
AL FONDO INTERPROFESSIONALE FONARCOM
INSERITI NEL SDI DI TEKNOFORM S.r.l.**

Chiedere maggiori informazioni all'agenzia 05711962649

4. FORMAZIONE GRATUITA CON FONDI INTERPROFESSIONALI

FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale creato da CIFA e CONFISAL. FonARCom finanzia soluzioni di Formazione Continua dei lavoratori delle aziende italiane *su misura*.

I Vantaggi per l'azienda iscritta al conto

- ✓ Possibilità di recuperare risorse finanziarie
- ✓ Possibilità di realizzare percorsi formativi obbligatori per i dipendenti

I Vantaggi per il consulente del Lavoro

- ✓ Offerta di un servizio ulteriore di alto livello (ed a costo zero) per i propri clienti
- ✓ Operare efficacemente sui bisogni formativi dei propri clienti e dello studio
- ✓ Ingresso in un'efficace rete di servizi e formazione per le imprese

Iscrizione GRATUITA e modalità

- ✓ Iscrizione gratuita a **FonARCom** indicando sul modello UNIEMENS il codice FARC realizzata dallo studio di consulenza
- ✓ Adesione Aziendale con il mandato alla rete di imprese per utilizzare i servizi e la formazione gratuita

Qualora la Vs azienda fosse interessata ad iscriversi o desideri maggiori informazioni potrà contattarci. Restiamo a disposizione.

5. OFFERTA DEL MESE

Visita il sito www.sicurezzasubito.it e scopri tutti i prodotti del Ns negozio ONLINE

OCCHIALI PROTETTIVI IN POLICARBONATO CON LENTI GIALLE - 12 PAIA



ACQUISTO ORDINE MINIMO 12 PAIA.
IL PREZZO E' DA INTENDERSI PER ORDINE MINIMO.

Occhiali avvolgenti, lenti in policarbonato antigraffio, con ripari laterali, montatura in nylon molto resistente. Astine regolabili in lunghezza. Classe ottica 2. CE EN 166.

~~€ 66,72~~
- 40 %

da **€ 40,03**
SP e iva 22% esc

ARMADIETTO DI PRIMO SOCCORSO PENSILE COMPRESO DI CONTENUTO ALL. 2 - DM 388/2003



Armadietto pensile MIDIMETAL in metallo verniciato con polvere epossidica. Speciali ripiani interni per una migliore sistemazione dei prodotti. Serratura con chiave. Dimensioni cm 40 X 30 X 14.

~~€ 75,81~~
- 40 %

da **€ 45,45**
SP e iva 22% esc

Le notizie riportate nella presente informativa possono essere reperite all'interno di giornali online tra i quali PuntoSicuro, Avv. Porreca, Quotidiano Sicurezza, ambientesicurezzanews.it, il fatto alimentare e news di Associazione Ambiente e Lavoro.